

Scrit 2881/18
dep 13/3/18

ORIGINALE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
II SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott. Daniela Andreoni

Alla pubblica udienza del 11-9-2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale di I grado n. 985/15 R.G.P. e n. 2672/12 R.G.N.R.

CONTRO

CONDANNATO A:

DEL VICARIO Vincenzo, nato Omissis

con domicilio dichiarato in _____ ;

difeso di fiducia dall'Avv. Maria Angela PELLEGRINI con studio in Roma, via Tigullo n. 20.

libero - present!

IMPUTATO

del seguente reato:

artt. 81, 595 comma 1 e 2 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, offendeva la reputazione di Roberto DI ANGELO, nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori srl, azienda in cui l'imputato prestava servizio con la qualifica di Tenente delle guardie particolari giurate dell'Istituto, asserendo contrariamente al vero, nel corso di più colloqui avvenuti con le guardie giurate De Filippis Alfredo e Ruocco Carlo, all'atto della loro assunzione e successivamente per ragioni di servizio, che il Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori srl era in serie difficoltà economiche, che non avrebbe pagato i buoni pasto, che avrebbero dovuto fare molta attenzione alla loro busta paga poiché l'azienda avrebbe loro decurtato due ore di banca ore al giorno, che l'azienda non era in grado di sopportare il nuovo appalto in quanto carente sia finanziariamente sia nell'organico che nella capacità organizzativa, che l'azienda era in difficoltà tali che gli istituti di credito non finanziavano più, che avrebbero dovuto fare gruppo gli addetti al settore Cotral per inviare una lettera di diffida alla direzione Cotral per rappresentare quanto da lui stava loro dicendo;

fatti commessi in Roma in data antecedente e prossima al 21/12/2011, data della presentazione della querela, in cui è persona offesa:

DI ANGELO Roberto, Omissis

ivi residente in via _____

_____, legale rappresentante pro-tempore del Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori srl, con sede in Roma, via Muraccio dell'Archetto n. 32.

Il Di Angelo ha aggiunto che le guardie giurate già nel primo periodo di assunzione avevano manifestato disagio nei confronti dell'Istituto di vigilanza.

Secondo la persona offesa tale disagio dei dipendenti sarebbe stato generato dal fatto che Del vicario gli avrebbe messi in guardia in merito ad una presunta inadempienza contrattuale da parte dell'azienda: cioè che gli avrebbe avvertiti del mancato pagamento dei loro stipendi a causa delle precarie condizioni finanziarie aziendali.

Il Di angelo ha fatto riferimento ai nuovi assunti Ruocco e De Filippis nell'indicare coloro che avevano ascoltato e riferito le espressioni diffamatorie divulgate da Del Vicario.

In materia di diffamazione occorre, comunque distinguere tra le espressioni di per sé obiettivamente lesive della reputazione, tali da offendere per il loro significato qualunque persona in quanto titolare di questo bene, e le espressioni che, non avendo di per sé tale carica diffamatoria, possano acquistarla in relazione a particolari circostanze come la personalità delle parti, i rapporti tra loro, l'ambiente in cui il fatto si svolge.

In base alle prove dichiarative e documentali acquisite in dibattimento appare evidente che l'Istituto di Vigilanza gestito dal Di Angelo sia stato destinatario di diverse vertenze di lavoro, la maggior parte delle quali definite a favore dei lavoratori (cfr. atti del Tribunale civile di Roma)

Il teste Ruocco ha dichiarato di essersi dimesso dall'Istituto di vigilanza perché non retribuito in base alla normativa contrattuale ed ha aggiunto di aver visto il collega De Filippis che era stato sbattuto fuori dall'Ufficio del Di angelo.

Anche il De Filippis ha dichiarato di aver avuto problemi con l'Istituto del DI Angelo in ordine al mancato pagamento delle indennità.

In base alle dichiarazioni di detti testi l'imputato era stato il loro punto di riferimento nell'azienda nonché il portavoce attraverso il quale l'azienda dialogava con i dipendenti .

Sia Ruocco che De Filippis hanno dichiarato di essere andati personalmente dal Del Vicario per chiedere spiegazioni sulle incongruenze presenti nel contenuto delle buste paga.

L'imputato ha dichiarato di aver ricoperto l'incarico di rappresentante sindacale delle Guardie Giurate e, in quanto tale, era stato spesso interpellato dai nuovi assunti nel momento in cui avevano notato incongruenze nella busta paga.

Del Vicario ha aggiunto di aver percepito l'esistenza di difficoltà finanziarie in capo all'azienda datrice di lavoro, a causa del mancato pagamento degli stipendi.

Il teste Mingrino ha confermato di aver intrapreso una vertenza nei confronti del proprio datore di lavoro, per licenziamento illegittimo.



Con l'intervento di:

P.M: Dott. Francesca Alessi

Difensore imputato: avv. Pellegrini Angela Maria

Difensore P.C.: avv. Stefano Vannucci

Conclusioni P.M. : assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Conclusioni P.C.: condanna dell'imputato alla pena di giustizia e per risarcimento deposita conclusioni scritte e nota spese

Conclusioni difesa: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Svolgimento del processo

Con decreto di citazione, ritualmente notificato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma-Ufficio del Giudice di Pace - si iniziava procedimento penale nei confronti di Del Vicario Vincenzo quale imputato del reato di cui in epigrafe.

Al dibattimento venivano escussi i testi richiesti dall'accusa Di Angelo Roberto, persona offesa dal reato, Ruocco Carlo e De Filippis Alfredo al cui esito è stato esaminato l'imputato ed il feste richiesto dalla difesa Mingrino Giuseppe..

Formato il fascicolo del dibattimento ex art, 431 c.p.p. risulta in atti la seguente documentazione: 1) verbale di identificazione ed elezione di domicilio dell'imputato;2) documentazione relativa al processo civile dinanzi al Tribunale civile di Roma; 3) atti relativi al procedimento disciplinare nei confronti dell'imputato.

La querela è stata ritualmente acquisita al solo fine della verifica dei requisiti di procedibilità.

Al termine della fase istruttoria le parti rassegnavano le rispettive conclusioni così come riportate in rubrica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti vanno inquadrati nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorsi tra il Di Angelo, all'epoca amministratore dell'istituto di Vigilanza Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori, e Del Vicario Vincenzo che ricopriva un incarico fiduciario di livello elevato nell'ambito della medesima Società -precisamente Comandante delle Guardie Giurate.

Secondo la ricostruzione dei fatti resa dalla persona offesa alcune Guardie giurate della Soc. Control Security erano state inserite nell'organo della Società e sottoposte al coordinamento di Del Vicario che ne aveva curato le relative pratiche amministrative.



Detto teste ha dichiarato di essersi rivolto a Del Vicario, in quanto suo superiore, per avere informazioni sulle inadempienze dell'Istituto.

Le espressioni pronunciate dall'odierno imputato, riguardanti le condizioni finanziarie del Di Angelo e dell'azienda di Vigilanza, devono essere contestualizzate nell'ambito del difficile clima che si era creato nell'ambiente di lavoro in cui sono state proferite e dei reiterati atteggiamenti comportamentali, costituiti da inadempienze contrattuali - accertate attraverso l'intervento dell'autorità giudiziaria - da parte della persona offesa.

Dal quadro probatorio emerso in dibattimento appare evidente che la condotta tenuta da Del Vicario era strettamente legata alla sua posizione lavorativa nell'azienda, quale Comandante delle Guardie giurate e rappresentante sindacale, e palesemente condizionata dalle difficili vicende contrattuali dell'Istituto e dalle richieste di tutela da parte dei suoi sottoposti.

Alla luce delle predette ragioni non risulta raggiunta la prova in ordine all'elemento soggettivo del reato previsto ex art. 595 c.p. relativo alla volontà di diffamare la persona offesa, per cui si impone l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art.530 c. c.p.p.

Assolve

Del Vicario Vincenzo perché il fatto non costituisce reato..

Motivazione riservata in 15 giorni.

Così deciso in Roma 11/09/ 2018

IL GIUDICE DI PACE
Dott. Daniela Andreoni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 13-9-18
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Franco [signature]